

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. con domanda di concessione di

provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.

nei confronti dei litisconsorti

Le signore **Mariarosaria De Simone**, nata a Torre Annunziata (NA), il 11 settembre 1975, C.F. **DSM MRS 75P51 L245O**, residente in Reggio Emilia (RE), Via Risorgimento, n. 72/00, e **Patrizia Troni**, nata a Reggiolo (RE), il 28 novembre 1961, C.F. **TRN PRZ 61S68 H225X**, residente in Castelnovo Sotto (RE), Via Michelangelo, n. 12, rappresentate e difese, in forza di deleghe allegate al presente atto, dall'**avv. Raffaele Veneziani** del foro di Piacenza (C.F. **VNZ RFL 81M27 G535X**, fax **0523-462619**, indirizzo **P.E.C. veneziani.raffaele@ordineavvocatipc.it**), presso il cui Studio in Piacenza, Piazzale Genova, n. 5, eleggono speciale domicilio,

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via Trastevere, n. 76/A, (di seguito anche MIUR), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna (BO), Via Reni, n. 4 (C.F. 80068910373, P.E.C. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Mazzini, n. 6, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna (BO), Via Reni, n. 4 (C.F. 80068910373, P.E.C. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it),

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e per la classe A043, vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

Premesso che



In fatto

1. Per quanto riguarda la posizione della signora **De Simone**, occorre rilevare che la ricorrente conseguiva diploma di maturità magistrale, presso l'Istituto Magistrale di Napoli, nell'anno scolastico 1996/1997 (**doc. 1**), costituente titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, che attribuiva alla stessa il diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali (poi convertite in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006).
2. Tuttavia, l'Amministrazione scolastica, erroneamente ed illegittimamente, non riconosceva il valore abilitante del diploma di maturità magistrale, costringendo, pertanto, la signora De Simone a svolgere, nella scuola pubblica, soltanto incarichi a tempo determinato (si vedano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e certificazione del 23 ottobre 2014, **doc. 2**).
3. Ciò ha determinato l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie d'istituto per la classi di abilitazione all'insegnamento AAAA ed EEEE; in particolare, ella risulta inserita nella II fascia della graduatoria AAAA, con il punteggio maturato di 11, e nella II fascia della graduatoria EEEE, con il punteggio di 11 (sul punto, si veda la stampa della graduatoria d'istituto telematica, **doc. 3**).
4. Con diffida recante data 16 settembre 2016 (**doc. 4**), la signora De Simone domandava al MIUR e all'Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'inserimento della medesima nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti, in forza del titolo abilitante vantato. La ricorrente domandava, inoltre, la riattivazione della piattaforma telematica "Istanze online", sì da poter inoltrare domanda di inserimento in graduatoria anche a livello telematico, possibilità sino a quel momento esclusa, a causa dell'errato mancato riconoscimento, da parte del sistema informatico, del titolo posseduto dalla signora De Simone per come idoneo all'inoltro della richiesta. Tale richiesta non ha trovato, a oggi, accoglimento.
5. Tratti del tutto analoghi presenta la vicenda della signora **Patrizia Troni**. La ricorrente ha conseguito il titolo Percorso Abilitante Speciale (PAS) per la classe A043, presso l'Università degli Studi di Parma, in data 30 giugno 2014, con votazione di 88 su 100 (**doc. 5**). Già in precedenza, la signora Troni aveva svolto incarichi a tempo determinato presso diversi istituti, come attesta il prospetto allegato (**doc. 6**).
6. Ciò ha determinato l'inserimento dell'odierna istante nelle graduatorie d'istituto per la classe di abilitazione all'insegnamento A043; in particolare, la ricorrente risulta inserita nella II fascia di tale graduatoria, con il punteggio maturato di 120 (al riguardo, si veda la stampa della graduatoria d'istituto telematica, **doc. 7**).



7. Con diffide recanti data 5 luglio 2015 e 11 agosto 2015 (**docc. 8 e 9**), la signora Troni domandava al MIUR e all'Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il proprio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti, in forza del titolo abilitante vantato. La ricorrente domandava, inoltre, la riattivazione della piattaforma telematica "Istanze online", sì da poter inoltrare domanda di inserimento in graduatoria anche a livello telematico, possibilità sino a quel momento esclusa, a causa dell'errato mancato riconoscimento, da parte del sistema informatico, del titolo posseduto dalla signora Troni per come idoneo all'inoltro della richiesta. Tali richieste venivano (illegittimamente, come si vedrà nel prosieguo) disattese dalle Amministrazioni destinatarie delle medesime (si vedano comunicazioni del 5 agosto 2015 e 8 settembre 2015, **docc. 10 e 11**).
8. La signora Troni, inoltre, domandava, con diffida rivolta al M.I.U.R., recante data 12 agosto 2015 (**doc. 12**), l'ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla l. n. 107/2015 e al D.D.G. n. 767/2015. La richiesta si fondava sul possesso del già menzionato titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A043, conseguito presso l'Università degli Studi di Parma il 30 giugno 2014, dando contemporaneamente atto degli impieghi svolti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2015, e indicando l'ordine di preferenza delle province, ai fini dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato.

In diritto

I. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Chi scrive ritiene opportuno svolgere qualche breve cenno circa la sussistenza della giurisdizione dell'III.mo Giudice Ordinario adito, con riferimento al procedimento instaurato con il presente atto.

Il mancato inserimento nelle graduatorie rappresenta violazione di una **posizione di diritto soggettivo**, facente capo alle ricorrenti. L'odierna azione, pertanto, è finalizzata a ottenere tutela di una posizione individuale, rappresentata dal diritto al collocamento in una graduatoria con precedenza rispetto ad un altro docente. Sul punto si sono chiaramente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che l'inserimento nelle suddette graduatorie sia derivante da un atto rientrante tra le *“determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d. lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi [...]”* (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 27911/2013). I docenti interessati a questo tipo di tutela giurisdizionale, infatti, sono già legati da un rapporto di lavoro con la P.A. e, pertanto, il ricorso mira alla gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.



Il fine ultimo del lavoratore, che giustifica la scelta di adire la magistratura ordinaria, pertanto, ben può essere raggiunto mediante un vaglio solo incidentale dell'atto generale di organizzazione. Il Giudice del lavoro, a parere di chi scrive, ben può, da un lato, disapplicare l'atto amministrativo generale di macro organizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 L.A.C., vagliandone l'eventuale illegittimità e, dall'altro, posto che il *petitum* del lavoratore è inerente alla graduatoria in sé, conoscere della specifica situazione soggettiva di quest'ultimo, decidendo in ordine alla legittimità o meno della sua esclusione dalle GAE della classe di riferimento.

Nella presente sede, quindi, si contesta la mancata collocazione delle signore De Simone e Troni nelle graduatorie ad esaurimento, e non, invece, la legittimità degli atti che, a livello generale e astratto, regolano la materia delle GAE.

A ciò si deve aggiungere la considerazione per cui si riconosce, pacificamente, che le **graduatorie ad esaurimento non assurgono a procedure concorsuali**. È evidente, infatti, la distinzione che intercorre tra le due fattispecie. Come la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, infatti, *"il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie basato sulle prove a concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette e a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione"* (Cass., SS. UU., ord. n. 16756/2014).

Solo al secondo tipo di sistema, prosegue la Corte, rientra nell'ambito devoluto al giudice amministrativo, rimanendo, invece, di **competenza del Giudice ordinario la mera inserzione in una graduatoria a criterî fissi** (sul punto, si veda altresì Cass., SS. UU., sent. n. 27991/2013).

Quanto osservato, permette di trarre le seguenti conclusioni.

La procedura di definizione delle GAE da parte del Ministero non ha carattere concorsuale, limitandosi la Pubblica Amministrazione ad una collocazione in graduatoria dei soggetti richiedenti, in virtù di titoli ai quali un atto sovraordinato di macro organizzazione attribuisce



uno specifico punteggio. Per l'annullamento di quest'ultimo è competente il Giudice amministrativo, rientrando lo stesso nell'ambito del potere discrezionale di organizzazione riservato alla P.A. Per ottenere, come nel caso di specie, il **riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito in una specifica posizione all'interno delle GAE, avanzando in sede giurisdizionale una richiesta di accertamento solo incidentale dell'eventuale illegittimità dell'atto sovraordinato di macro organizzazione, è ben possibile adire il Giudice ordinario, il quale è munito del potere di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo e, per l'effetto, accertare quanto richiesto dal docente ricorrente.** A ben vedere, ciò è pienamente rispondente a quanto stabilito dal D.M. n. 235/2015, che, all'art. 11, co. 6, stabilisce che *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro”*.

II. Sulla struttura delle graduatorie ad esaurimento.

Sia consentito a chi scrive effettuare qualche breve richiamo alla disciplina che regola le graduatorie ad esaurimento, onde fissare il substrato normativo rilevante per il caso di specie.

Le graduatorie permanenti venivano istituite con l'art. 401, primo comma, d. lgs. n. 297/1994, al fine di consentire le assunzioni in ruolo dei docenti.

L'art.1, l. n. 124/1999, anche modificando l'art. 399, d. lgs. n. 297/1994, ha reso le graduatorie permanenti periodicamente integrabili, modificando, altresì, le procedure di reclutamento e assunzione del personale docente. In particolare, si stabiliva che l'accesso ai ruoli, per la scuola materna, elementare e secondaria, unitamente ai licei artistici e istituti d'arte, dovesse avvenire, nella misura del 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attraverso le graduatorie permanenti.

L'art. 1, secondo e settimo comma, d.l. n. 255/2001, per come convertito dalla l. n. 333/2001, stabilisce che le graduatorie, istituite per ogni provincia, siano articolate in tre fasce, in relazione dei requisiti propri di ciascun soggetto. La prima fascia era riservata ai docenti già collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli, poi soppressi; la seconda era composta da chi, al momento dell'entrata in vigore della l. 124/1999, possedesse i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per titoli; la terza fascia, infine, comprendeva i docenti che avessero superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami (ancorché a soli fini abilitativi), e i docenti che rientrassero in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo, alla data di entrata in vigore della legge da ultimo richiamata. Ciò che massimamente rileva, è che la terza fascia, per effetto della l. n. 143/2004, per come anche successivamente modificata, è stata allargata, sino a ricomprendere coloro i quali fossero in possesso di una abilitazione, o di un titolo abilitante, all'insegnamento, comunque conseguiti e posseduti.



Deve, poi, richiamarsi la novella apportata dall'art. 1, comma 605, lett. C), l. n. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, autorizzando l'ingresso anche dei soggetti che fossero già in possesso di abilitazione, o fossero in procinto di acquisirla, nei modi previsti dalla medesima legge.

III. Sulla natura abilitante dei titoli vantati dalla signora Mariarosaria De Simone.

La natura abilitante del titolo posseduto dalla signora De Simone fonda il proprio riconoscimento, con riferimento alla scuola dell'infanzia, nel d. lgs. n. 297/1994, art. 194, co. 1, ove si legge che *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*. La l. n. 226/2005 ha abrogato tale disposizione, facendo salva, però, l'applicazione della norma ora riportata *"limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi"* (art. 31, secondo comma, l. n. 226/2005).

Per ciò che attiene alla scuola primaria, invece, occorre fare riferimento all'art. 197, primo comma, d. lgs. n. 297/1994, ove si stabilisce che *"Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*. La rilevata natura abilitante del titolo *de quo* è stata confermata anche successivamente dal D.M. n. 175/1997 e dal D.P.R. n. 323/1998.

Nonostante gli atti normativi e regolamentari vigenti attribuissero chiaramente, al diploma di scuola magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, natura abilitante all'insegnamento, il MIUR ha, nel corso del tempo, sempre disatteso tale valore, non ammettendo i possessori all'inserimento nelle GAE.

A fronte di tale situazione, priva di chiarezza e uniformità di letture (attribuibile, pare evidente, a un errore del Ministero), il **Consiglio di Stato, con parere del 5 giugno 2013, ha espressamente affermato il valore abilitante del titolo in discorso**. A conferma di ciò, l'orientamento ora riportato, espresso dalla suprema magistratura amministrativa, è stato integralmente ripreso e ratificato dal **D.P.R. del 25 marzo 2014**, che, quindi, statuisce: *"prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti"*.



Nell'evoluzione giurisprudenziale, rilevante per la definizione del caso di specie, assume massima importanza la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973/2015**. Tale statuizione rileva l'illegittimità, procedendo all'annullamento, del D.M. n. 253/2014, *“nella parte in cui non ha consentito [ai docenti] in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”*. Ancora, il richiamato arresto, in parte motiva, afferma che *“non sembra esservi alcun dubbio che i **diplomati con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante**”*. Si dà atto, infine, della circostanza per cui il ritardo nel riconoscimento di tale attitudine abilitativa da parte del Ministero, avvenuta soltanto nel 2014, non possa impedire che il riconoscimento giovi per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Vale appena richiamare che la sentenza amministrativa ora richiamata non vede limitata la propria efficacia alle parti del giudizio *a quo*; al contrario, la decisione in parola presenta un'efficacia *erga omnes*. Ciò che è stato annullato, infatti, è parte di un atto regolamentare di portata generale; a ciò si unisca la considerazione, costituente principio di diritto, per cui rientra tra i poteri del Giudice amministrativo quello di annullare atti normativi e regolamentari, espungendoli dal mondo del diritto.

Come già riferito in parte narrativa, le Amministrazioni scolastiche convenute non hanno ritenuto di avallare la richiesta, avanzata dalla signora De Simone, circa il suo inserimento nelle GAE in forza di diploma magistrale *ante* anno scolastico 2001/2002, con ciò contravvenendo patentemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza prima, e dalla legge poi. Tutto quanto sino ad ora riportato, pertanto, vale, da un lato, a dimostrare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni convenute, e, dall'altro, a fondare la **richiesta avanzata dalla signora Mariarosaria De Simone, circa il proprio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nella posizione conseguente al punteggio calcolato in applicazione dei criteri fissati dalla tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 235/2014.**

IV. Sulla natura abilitante dei titoli vantati dalla signora Patrizia Troni.

Per ciò che attiene alla posizione della signora Troni, sia consentito premettere che, come ben noto al Giudicante, la figura dei PAS (Percorsi abilitativi specializzanti) affonda le proprie radici in quella delle SSIS (Scuola di Specializzazione di Insegnamento Secondario), la cui frequentazione consentiva, ai sensi della l. n. 169/2008, l'ingresso nelle GAE. Tali Scuole venivano poi abolite dal d.l. n. 112/2008, poi convertito nella l. n. 133/2008; successivamente, con D.M. n. 249/2010 venivano istituiti, prima, i Tirocinî Formativi Abilitanti (TFA) e, poi, i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Già la riportata



circostanza, unito a ciò che si esporrà nel prosieguo, vale a individuare l'attitudine abilitativa dei PAS.

Aspetto di fondamentale importanza è che il complesso normativo non pone alcuna sostanziale differenza tra SSIS, TFA e PAS, per quanto riguarda le finalità, e, conseguentemente, l'attitudine abilitativa dei titoli. L'art. 15 D.M. n. 249/2010 disponeva che i soggetti in possesso dei requisiti, o dei titoli di studio, per l'accesso alle SSIS (cessate), avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediante i nuovi TFA; tale impostazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza (si veda, recentemente, Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 105). **I PAS venivano istituiti con D.M. n. 81/2013, che riconosceva la possibilità di attivare tali percorsi per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento. Parimenti, la giurisprudenza ha pacificamente equiparato PAS e TFA, stante la comunanza di presupposti, anche per quanto attiene, quindi, all'attitudine abilitante del titolo** (*ex multis*, Cons. St., 10 giugno 2015, n. 2530, ove si dà atto che i PAS siano rivolti a docenti che abbiano già acquisito esperienza nell'insegnamento, potendo pertanto ritenersi esonerati dalle prove preselettive e dal tirocinio finale, che, al contrario, caratterizzano i TFA).

Per ciò che attiene specificamente all'inserimento nelle GAE in forza dei predetti titoli, il D.M. n. 572/2013 riconosceva agli iscritti alle SSIS che avessero sospeso la frequenza ai corsi e che avessero conseguito l'abilitazione mediante TFA, la possibilità di confluire nelle graduatorie ad esaurimento. Già tale primo aspetto consente di ravvisare l'illegittimità della mancata previsione (anche) dei PAS quali titoli abilitanti all'iscrizione nelle GAE, stante la totale comunanza di presupposti con SSIS e TFA. Ciò si avverte con maggior nitidezza ove si richiami l'art. 5-*bis* l. n. 169/2008, il quale consentiva l'inserimento in GAE a chi avesse conseguito il titolo abilitante al termine della frequentazione delle SSIS. Come visto, però, le scuole di specializzazione vennero cessate, e sostituite da altri percorsi formativi, con la conseguenza che diversi iscritti alle SSIS dovettero terminare la propria formazione attendendo a TFA o PAS. Va da sé, pertanto, che la **medesima valenza già riconosciuta al diploma di SSIS, deve essere attribuita anche ai titoli conseguiti a definizione di TFA e PAS, determinandosi, in caso contrario, una ingiusta disparità di trattamento, con patente lesione dell'art. 3 Cost.** Si richiami quanto osservato dal **Cons. St., 16 gennaio 2015, n. 105**, già prima menzionato: *"le SSIS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi e dai Percorsi Abilitanti Speciali, di durata annuale propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione"*. Anche la giurisprudenza di merito ha aderito pienamente alla tesi ora posta; si richiama, a tal riguardo, Trib. Pordenone, 2 novembre 2015, n. 579.

Quanto sopra considerato, consente di trarre le seguenti riflessioni.



Come ampiamente dimostrato, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale impone di considerare il titolo, conseguito a seguito di SSIS, equiparato a quello ottenuto in virtù di un PAS, per ciò che attiene alla attitudine abilitante all'insegnamento. Tale parificazione, a ben vedere, non può arrestarsi a una dimensione meramente teorica o di forma, dovendo, al contrario, essere portata su un piano pratico ed effettuale. **Ciò si traduce nella conseguenza per cui al diploma vantato dalla signora Troni, conseguito a seguito di Percorso Formativo Abilitante, abilitante all'insegnamento, debba riconoscersi natura di titolo idoneo ad ottenere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad inserimento dell'Ambito territoriale di Reggio Emilia, oppure in una quarta (eventuale) fascia aggiuntiva, nella posizione conseguente al punteggio calcolato in applicazione dei criteri fissati dalla tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 235/2014. Al fine di realizzare tale risultato, le Amministrazioni competenti sono tenute ad adottare ogni strumento utile, ivi compresa la riattivazione del portale telematico "Istanze online", consentendo anche così alla ricorrente la presentazione della propria domanda.**

Vi è un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione. La l. n. 107/2015 consentiva la partecipazione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato ai soli soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di assegnare cattedre con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, si stabiliva che la domanda di accesso a tali fasi dovesse essere presentata in modalità telematica.

All'evidenza, la signora Troni non ha potuto esperire tale modalità di iscrizione, non avendo ottenuto in precedenza ammissione alle GAE (esclusione che si è vista essere illegittima); da ciò, il mancato coinvolgimento dell'istante nel piano straordinario assunzioni.

Come ampiamente dimostrato, però, la signora Troni ha da tempo acquisito il diritto ad entrare nelle GAE, in forza del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento del giugno 2014, accesso che non le è stato riconosciuto per un comportamento illegittimo dell'Amministrazione scolastica. Da ciò ne deriva che, se l'Amministrazione avesse operato correttamente, la ricorrente sarebbe stata non solo ammessa nelle GAE, ma, conseguentemente, **avrebbe potuto inoltrare telematicamente domanda di ammissione al piano di assunzioni ex l. n. 107/2015.** A dimostrazione della propria buona fede e diligenza, inoltre, la signora Troni ha avanzato domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dalla l. n. 107/2015, in modalità cartacea (**doc. 12 cit.**). Non avendo ricevuto dal MIUR alcun positivo riscontro in merito, la ricorrente ritiene opportuno riproporre la richiesta nella presente sede, sussistendo, come visto, i requisiti che ne evidenziano la fondatezza.

V. Sul danno subito dalle ricorrenti.



Si è ampiamente dimostrato che debba intendersi illegittima la condotta delle Amministrazioni scolastiche convenute, quando hanno omesso di consentire l'accesso delle odierne ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante il possesso di titolo abilitante. Tale condotta rileva, altresì, in quanto foriera di un **pregiudizio di carattere patrimoniale in capo alle istanti**.

Esse, infatti, si sono viste inserite in graduatorie d'istituto, che hanno consentito il conferimento, soltanto, di incarichi di breve durata (a tal riguardo, si vedano i documenti allegati, relativi agli incarichi temporanei affidati alle ricorrenti, **docc. 2 e 6 citt.**). Laddove, invece, fossero state ammesse alle GAE, come avrebbe dovuto legittimamente essere, le signore De Simone e Troni avrebbero avuto, sicuramente, maggiori opportunità di carriera. **Tale inserimento, infatti, avrebbe verosimilmente portato all'attribuzione di incarichi di supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche; inoltre, le ricorrenti avrebbero accumulato punti utili per l'avanzamento in graduatoria e l'assunzione a tempo indeterminato.** Quest'ultimo aspetto acquista particolare rilevanza, ove si consideri che per anni sono mancati bandi pubblici finalizzati all'assunzione di personale docente, e che, conseguentemente, le graduatorie ad inserimento hanno costituito il solo veicolo per addivenire all'assunzione a tempo indeterminato nel comparto scuola.

Posto che pare evidente la sussistenza del danno in capo alle istanti, e la imputabilità di esso all'agire illegittimo della Amministrazione scolastica, rimane da determinare l'ammontare del pregiudizio sofferto dalle ricorrenti. A ben vedere, tuttavia, non pare agile una valutazione di tal fatta, quantomeno in un'ottica eminentemente patrimoniale, stante la diversità degli elementi e delle situazioni che devono essere presi in considerazione.

Per tale ragione, chi scrive domanda che l'Ill.mo Giudice adito Voglia effettuare una valutazione e una liquidazione del danno patito dalle ricorrenti, ognuna per quanto di rispettiva ragione, di tipo equitativo. Ciò tenendo in considerazione ogni aspetto che colora la vicenda in esame, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, età delle parti istanti, annualità di presenza nelle graduatorie d'istituto, periodi lavorati presso istituti d'infanzia e primari in forza di contratti a tempo determinato, punteggio maturato in forza delle tabelle allegate al D.M. n. 235/2014, posizione assegnata nelle GAE della scuola d'infanzia e primaria, posizioni stipendiali del personale docente di grado pari a quello che avrebbero le ricorrenti se fossero state immesse tempestivamente nelle GAE.

VI. Sulla concessione del provvedimento cautelare.

Chi scrive domanda, inoltre, la concessione di un provvedimento d'urgenza, che anticipi l'immissione delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sulla base dei presupposti che si andranno ora a individuare.



Con riferimento al *fumus boni iuris*, sia consentito rinviare a tutto quanto sino ad ora esposto in punto di diritto, al fine di non tediare inutilmente l'Ill.mo Giudice adito con superflue ripetizioni.

Pare evidente, poi, la sussistenza dell'elemento del *periculum in mora*. Come anzi indicato, infatti, il D.M. n. 235/2014 ha previsto l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014-2017. Al momento della redazione del presente atto, quindi, è già iniziato l'anno scolastico 2016/2017, ultimo valido per le graduatorie a oggi compilate. L'attesa di un momento sì avanzato, per l'instaurazione di un procedimento giudiziale, è dipesa esclusivamente dall'inerzia delle Amministrazioni convenute, che, in un primo momento, hanno omesso di procedere con l'iscrizione nelle GAE delle signore De Simone e Troni, e, in un secondo momento, non hanno fornito alcun riscontro positivo alle diffide, determinando un'ulteriore (nonché vana) attesa.

Se dovesse attendersi l'ordinario decorso del procedimento giudiziale, vi sarebbe il concreto rischio che il provvedimento (com'è auspicabile) di ammissione alle GAE delle ricorrenti giungerebbe in un momento in cui l'utilità del medesimo sarebbe fortemente ridimensionata. Come accennato, infatti, l'inserimento in graduatoria è volto al conferimento di incarichi di docenza per interi anni scolastici, oppure per periodi di supplenza considerevolmente lunghi; è evidente che maggiore fosse il procrastinamento di un provvedimento di ammissione alle GAE, minore sarebbe la restante parte di anno scolastico, utile per il conferimento di incarichi. A ciò si aggiunga che la collocazione in graduatoria fornisce punti utili per l'assunzione a tempo indeterminato; di conseguenza, rimanere ancora a lungo escluse dalla GAE, determinerebbe un ingiusto, e ulteriore, danno alle odierne istanti.

Con specifico riferimento alla posizione della signora Troni, si consideri che il pericolo nel ritardo deriva anche dal tempo trascorso dalla chiusura delle ammissioni al piano assunzioni di cui alla l. n. 107/2015. Per tali ragioni, l'emanando provvedimento cautelare dovrà anche disporre la possibilità per la ricorrente di accedere alle Fasi B e C del piano, o, quantomeno, di presentare domanda telematica in tal senso.

Per tali ragioni, si domanda la concessione di un provvedimento cautelare, volto a realizzare l'immissione nelle GAE delle signore De Simone e Troni, per come sopra rilevato, in via urgente e interinale.

A soli fini di completezza, si osserva che la domanda di concessione di provvedimento d'urgenza atipico, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., è da ritenersi necessitata, in forza della non utilità, agli scopi del presente atto, degli altri strumenti cautelari disponibili. I particolari effetti che dovranno discendere dal provvedimento cautelare (vale a dire, la immediata immissione delle signore De Simone e Troni nelle graduatorie sopra indicate)



non può essere prodotto da alcun altro strumento processuale, che non sia un provvedimento atipico ex art. 700 cod. proc. civ.

Si rileva, infine, la legittimità processuale del litisconsorzio facoltativo attivo, che caratterizza il presente ricorso.

Come è evidente, le posizioni delle ricorrenti sono assolutamente analoghe tra di loro. Entrambe, infatti, mirano a ottenere il riconoscimento del loro diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in forza del possesso di titolo abilitante. Non rileva la differenza della natura del titolo (diploma magistrale per la signora De Simone, e PAS per la signora Troni), in quanto trattasi di una mera differenza formale, non incidente sulla sostanza della questione.

In conformità al disposto dell'art. 103 cod. proc. civ., infatti, la decisione delle domande discende dalla soluzione della medesima questione, vale a dire il riconoscimento della natura abilitante dei titoli vantati, e della loro idoneità a determinare l'ammissione nelle GAE.

Tutto quanto sino ad ora premesso e considerato, le signore Mariarosaria De Simone e Patrizia Troni, *ut supra* rappresentate e difese, con piena fiducia rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, *contrariis rejectis*,

- in via cautelare, *inaudita altera parte*, con riferimento alle ragioni di urgenza anzi indicate, in relazione al pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe alle odierne ricorrenti, e, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le ragioni di cui in narrativa, ordinare, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via Trastevere, n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna (BO), Via Reni, n. 4 (C.F. 80068910373, P.E.C. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it), e all'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Mazzini, n. 6, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna (BO), Via Reni, n. 4 (C.F. 80068910373, P.E.C. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it), l'inserimento della signora Mariarosaria De Simone



nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Reggio Emilia III fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, previa eventuale disapplicazione del D.M. n. 235/2014, nella posizione conseguente al punteggio calcolato in applicazione dei criteri fissati dalla tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 235/2014, e della signora Patrizia Troni nella terza fascia delle graduatorie ad inserimento dell'Ambito territoriale di Reggio Emilia, oppure in una quarta (eventuale) fascia aggiuntiva, e l'ammissione della signora Troni alle Fasi B e C del piano straordinario assunzioni ex l. n. 107/2015, nella posizione conseguente al punteggio calcolato in applicazione dei criteri fissati dalla tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 235/2014, a tali fini adottando ogni provvedimento che dovesse ritenersi necessario, ivi compresa la riattivazione della piattaforma telematica "Istanze on line", sì da consentire alle ricorrenti la presentazione della propria domanda di inserimento;

- in via principale e nel merito, previa eventuale disapplicazione del D.M. n. 235/2014, accertare e dichiarare il diritto della signora De Simone all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Reggio Emilia III fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, con il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle tabelle allegata al D.M. n. 235/2014, e della signora Patrizia Troni nella terza fascia delle graduatorie ad inserimento dell'Ambito territoriale di Reggio Emilia, oppure in una quarta (eventuale) fascia aggiuntiva, nella posizione conseguente al punteggio calcolato in applicazione dei criteri fissati dalla tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 235/2014, nonché il diritto della signora Troni all'ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario assunzioni ex l. n. 107/2015;
- sempre in via principale e nel merito, per l'effetto annullare le graduatorie ad esaurimento provinciali di Reggio Emilia III fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, nella parte in cui non risulta inserita la signora De Simone, e, previo ordine di riattivazione della piattaforma telematica "Istanze on line", oppure considerando valida ed efficace la diffida cartacea già presentata, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'inserimento della signora De Simone nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Reggio Emilia III fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;
- sempre in via principale e nel merito, per l'effetto annullare le graduatorie ad esaurimento provinciali di Reggio Emilia, nella parte in cui non risulta inserita la signora Troni, e, previo ordine di riattivazione della piattaforma telematica "Istanze on line", oppure considerando valida ed efficace la diffida cartacea già presentata, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e all'Ufficio Scolastico



Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'inserimento della signora Troni nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Reggio Emilia per la classe di concorso A043, nonché ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'ammissione della signora Troni alle Fasi B e C del piano straordinario assunzioni ex l. n. 107/2015, previo ordine di riattivazione della piattaforma telematica "Istanze on line", oppure considerando valida ed efficace la diffida cartacea già presentata;

- in ogni caso, condannare le convenute al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti, ognuna per quanto di rispettiva ragione, nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, in considerazione dei parametri indicati, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di competenze, spese, accessori e successive occorrenze del presente procedimento.

Si chiede ordinarsi al MIUR la trasmissione del fascicolo personale delle signore De Simone e Troni, contenente la documentazione relativa alla posizione delle medesime.

Si domanda, infine, ammettersi CTU contabile, al fine di determinare la somme dovute alle ricorrenti in via risarcitoria, per le ragioni suesposte.

Ai fini della determinazione del valore del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento, recante altresì istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., è indeterminato.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) diploma di maturità magistrale, relativo all'a.s. 1996/1997, della signora Mariarosaria De Simone;
- 2) contratti di lavoro stipulati dalla signora De Simone e certificazione del 23 ottobre 2014;
- 3) graduatoria d'istituto della signora De Simone;
- 4) diffida recante data 16 settembre 2016, a firma della signora De Simone;
- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A043-PAS, conseguito in data 30 giugno 2016, dalla signora Troni;
- 6) prospetto riassuntivo degli impieghi svolti dalla signora Troni;



- 7) graduatoria d'istituto della signora Troni;
- 8) diffida recante data 5 luglio 2015, a firma della signora Troni;
- 9) diffida recante data 11 agosto 2015, a firma della signora Troni;
- 10) comunicazione del MIUR recante data 5 agosto 2015;
- 11) comunicazione del MIUR recante data 8 settembre 2015;
- 12) diffida recante data 12 agosto 2015, a firma della signora Troni;
- 13) documento d'identità della signora De Simone;
- 14) documento d'identità della signora Troni.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COD. PROC. CIV.

Il presente ricorso ha come fine ultimo l'inserimento delle istanti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Emilia, per la classe concorsuale AAAA e EEEE, per quanto riguarda la signora De Simone, e per la classe concorsuale A043, per quanto attiene, invece, alla signora Troni.

Nel caso (auspicato) di accoglimento delle suesposte domande, i docenti già presenti nelle GAE vedrebbero alterata la propria posizione in graduatoria, in forza dell'acquisto di posizioni da parte delle odierne ricorrenti; tale circostanza rende i docenti, già presenti nelle GAE, controinteressati relativamente al presente procedimento. Parimenti, dovrebbero ritenersi controinteressati anche i soggetti che abbiano già esperito procedimenti giudiziali o stragiudiziali, finalizzati al proprio inserimento nelle graduatorie, nonché coloro i quali dovessero fare domanda di trasferimento in GAE nel corso del giudizio.

All'evidenza, ciò rende fortemente difficoltosa l'individuazione di tutti i nominativi dei soggetti controinteressati, o potenziali tali, in ragione, da un lato, dell'elevato numero degli stessi, e, dall'altro, del fatto che alcuni di essi potrebbero acquisire tale posizione solo in futuro, nell'eventualità decidessero di attivarsi a tutela delle proprie ragioni. Parallelamente, e in conseguenza, la notifica del presente ricorso, realizzata con i modi ordinari, rischierebbe di risultare incompleta, e andrebbe, verosimilmente, a dilatare le tempistiche del procedimento, urtando irreparabilmente con le ragioni di urgenza portate dalla richiesta ex art. 700 cod. proc. civ., contenuta nel presente atto, comportando, altresì, costi oltremodo gravosi.

Per tali motivi, chi scrive domanda che l'Ill.mo Giudice adito voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., mediante la



pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia (www.istruzioneereggioemilia.it), o di un altro sito web utile allo scopo.

Ai soli fini di completezza, si rileva che la notifica per come sopra individuata, rappresenta l'unico mezzo realmente idoneo a garantire esigenze di conoscibilità del procedimento, in capo a tutti i controinteressati. La notifica per pubblici proclami, infatti, e quella con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, non realizzerebbero un simile grado di certezza, in quanto non è possibile pretendere, dal cittadino medio, un onere di visione, periodica e sistematica, dei fogli degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale; in questo senso si è espressa anche la giurisprudenza (si veda, ad esempio, Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 106). Il sito internet prima indicato, al contrario, reca una sezione dedicata alla pubblicazione degli avvisi di instaurazione di ricorsi analoghi al presente, proprio allo scopo di fornire ai docenti controinteressati un agile strumento di conoscenza di procedimenti che possano riguardarli.

Tutto ciò premesso, chi scrive domanda che l'Ill.mo Giudice adito, in considerazione dell'opportunità di procedere attraverso notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, ai controinteressati, attraverso la pubblicazione del presente atto e dell'emanando provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia (www.istruzioneereggioemilia.it), o altro sito web utile allo scopo; ferma restando la notifica al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, mediante notifica di copia del presente atto e dell'emanando provvedimento di fissazione dell'udienza all'Avvocatura dello Stato in Bologna.

Piacenza – Reggio Emilia, lì 8 novembre 2016

Avv. Raffaele Veneziani

(firma digitale)

